



UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

BOZZA DEL 19 MAGGIO 2013

NOTA ESPLICATIVA

Tutte le norme contenute nello Statuto saranno operative a partire dalla prossima stagione congressuale, se non diversamente specificato nello Statuto stesso o nel Regolamento di Attuazione che dovrà essere approvato dal Consiglio Nazionale UILPA entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto.

In particolare le norme sul limite dei tre mandati per i Segretari Generali delle strutture di qualsiasi livello avranno decorrenza fin dall'avvio della prossima tornata congressuale, così come tutte le norme sulle incompatibilità.

Le norme sui limiti di età entreranno in vigore dal giorno successivo alla celebrazione del prossimo congresso confederale.

Il regolamento di attuazione dello Statuto, che sarà approvato prima dell'inizio della stagione per la celebrazione del IV Congresso Nazionale della UILPA, prevederà le norme di dettaglio, i tempi e le modalità di attuazione dello Statuto.

**Comitato centrale UILPA
19 maggio 2013 - Tivoli Terme - Hotel Duca d'Este**

INDICE SOMMARIO

PARTE PRIMA	4
LE NORME GENERALI	4
Titolo I	4
La denominazione, gli scopi e le attività	4
Art. 1 - Denominazione	4
Art. 2 - Scopi	5
Art. 3 - Attività	8
Titolo II	13
Il rapporto associativo	13
Art. 4 - Iscrizione	13
Art. 5 - Seconda affiliazione	13
Art. 6 - Diritti e doveri	13
PARTE SECONDA	15
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	15
Titolo I	15
L'articolazione della Struttura organizzativa e il livello nazionale	15
Art. 7 - Articolazione della Struttura organizzativa	15
Art. 8 - Organi Nazionali	15
Art. 9 - Congresso Nazionale	16
Art. 10 - Consiglio Nazionale	17
Art. 11 - Esecutivo Nazionale	18
Art. 12 - Segreteria Nazionale	20
Art. 13 - Segretario Generale	21
Art. 14 - Tesoriere Nazionale	21
Art. 15 - Collegio dei Revisori Nazionale	21
Art. 16 - Collegio dei Probiviri Nazionale	22
Titolo II	23
Il livello regionale	23
Art. 17 - Il Sindacato Regionale	23
Art. 18 - Organi del Sindacato Regionale	24
Titolo III	26
Il livello territoriale e di base	26
Art. 19 - Il Sindacato Territoriale	26
Art. 20 - Organi del Sindacato Territoriale	27
Art. 21 - Strutture di base	28
Art. 22 - Presenza nelle strutture sindacali di base	29
Titolo IV	30
Altre istanze	30
Art. 23 - Presidente	30
Art. 24 - Assemblea Nazionale	30
Art. 25 - Conferenza di Organizzazione	30
Art. 26 - Organo ufficiale di stampa	31
Titolo V	32
Le articolazioni strutturali, organizzative e operative	32
Art. 27 - Sindacati di Settore	32
Art. 28 - Coordinamenti di Amministrazione o di Ente	33
Art. 29 - Articolazioni operative del livello nazionale: uffici e dipartimenti	35
Art. 30 - Coordinamento per le Pari Opportunità - Politiche di Genere	35
Titolo VI	36

La composizione e le caratteristiche degli Organi	36
Art. 31 - Rappresentatività, sostituzione	36
Art. 32 - Decadenza dagli incarichi	36
Art. 33 - Limiti di mandato e di età	37
Art. 34 - Incompatibilità	37
Art. 35 - Autonomia politica	38
Art. 36 - Confederalità	38
PARTE TERZA	39
L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, INTERVENTI SULLE STRUTTURE	39
Art. 37 - Patrimonio	39
Art. 38 - Finanziamento	39
Art. 39 - Autonomia amministrativa e responsabilità	40
Art. 40 - Gestione straordinaria	41
Art. 41 - Reggenza	41
Art. 42 - Gestione amministrativa straordinaria <i>ad acta</i>	42
PARTE QUARTA	43
LE NORME DISCIPLINARI	43
Art. 43 - Rispetto dello Statuto	43
Art. 44 - Provvedimenti disciplinari	43
PARTE QUINTA	45
LE NORME FINALI E TRANSITORIE	45
Art. 45 - Regolamento di Attuazione	45
Art. 46 - Statuti delle altre articolazioni UILPA	45
Art. 47 - Norma di rinvio	45
Art. 48 - Modifica dello Statuto	46
Art. 49 - Scioglimento	46
Art. 50 - Norme transitorie	46

PARTE PRIMA

LE NORME GENERALI

Titolo I

La denominazione, gli scopi e le attività

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione (UILPA), sindacato democratico ed unitario dei lavoratori e lavoratrici delle Amministrazioni centrali dello Stato, degli Enti pubblici, delle Agenzie, dei Corpi nazionali della sicurezza e del soccorso pubblico, delle Società, Enti ed Amministrazioni di interesse pubblico o con pubbliche finalità (come dettagliato nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto), associati, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose e politiche, per la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali, economici, sociali e etici nel rispetto dei principi di democrazia e libertà.

La UILPA è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

L'Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione aderisce all'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) e, per tramite di essa, in sede internazionale alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (C.S.I.) ed alla Confederazione Europea dei Sindacati (C.E.S.).

La UILPA, inoltre, aderisce a livello internazionale al Sindacato mondiale dei dipendenti pubblici "Pubblici Servizi Internazionale" (P.S.I.), nonché a livello europeo alla "Federazione Europea Pubblici Servizi" (E.P.S.U.).

Negli atti ufficiali l'Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione assume la denominazione "UILPA".

La sede della UILPA è in Roma.

Art. 2 - Scopi

La UILPA rappresenta - a livello locale, territoriale e regionale, nazionale, europeo ed internazionale - i lavoratori e le lavoratrici delle Amministrazioni e degli Enti indicati nel precedente articolo 1 (come dettagliato nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto) ed esercita questa rappresentanza in ogni campo e nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sociale.

A questo fine la UILPA, in stretto raccordo con la UIL, pone in essere e persegue forme ed iniziative di rappresentanza istituzionale, economica e di servizio di tutti i lavoratori dei diversi settori dalla medesima organizzati. La UILPA, nell'ambito dell'azione complessiva della UIL, promuove, negli ambiti tematici che gli sono propri, la concertazione con le amministrazioni pubbliche di livello nazionale e le istituzioni dell'Unione Europea, affermando, anche in questo modo, la sua rappresentatività e sviluppando appieno la sua capacità di proposta, di iniziativa e di mobilitazione.

La UILPA si prefigge di:

- a) promuovere in Italia, in Europa e nel mondo un ordinamento democratico fondato sui principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà, valorizzazione della persona, senza discriminazioni derivanti dall'età, dal sesso, dall'etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalla provenienza geografica, dalla professionalità, dalle diverse abilità e dalle condizioni economiche e sociali di tutti i cittadini;
- b) realizzare le aspirazioni del mondo del lavoro anche mediante la partecipazione dei lavoratori alla formazione delle scelte di politica economica e sociale per il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
- c) promuovere il benessere sociale perseguendo il pieno impiego, il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, e la costante elevazione del loro livello professionale e culturale;
- d) concorrere alla piena funzionalità nel nostro Paese di una Pubblica Amministrazione efficiente, attenta alle necessità dei

cittadini, capace di leggere le istanze sociali e di porsi in sintonia con esse, anche grazie all'apporto dei lavoratori impegnati in questo contesto, la cui professionalità, dedizione, spirito di abnegazione costituiscono davvero un'opportunità di miglioramento della capacità di azione e di conseguimento di positivi risultati;

- e) consolidare il progetto del Sindacato dei Cittadini, all'interno della complessiva strategia della Uil, perseguendo la ricomposizione degli interessi dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro, anche mediante lo sviluppo della personalità e la soddisfazione dei bisogni materiali, intellettuali ed etici a livello sia individuale che collettivo;
- f) realizzare l'unità dei lavoratori sui luoghi di lavoro rafforzando la loro coscienza associativa per renderli effettivamente partecipi delle lotte in difesa dei loro interessi collettivi ed individuali;
- g) promuovere il coinvolgimento di tutti i cittadini, e in particolare dei lavoratori, in azioni volte a perseguire il miglioramento e lo sviluppo della legislazione sociale, nella prospettiva di un costante progresso dei sistemi di stato sociale e di effettiva partecipazione alle relative scelte politiche ed economiche;
- h) consolidare il ruolo, l'unità e la coscienza associativa degli iscritti in modo da rafforzare la coesione sociale e l'integrazione civile tra i medesimi e i lavoratori, gli inoccupati e i disoccupati, i giovani e gli immigrati, contrastando il disagio sociale e l'emarginazione, e raccogliendone le istanze anche in relazione ai mutamenti politici, economici e sociali;
- i) tutelare e difendere la dignità, la professionalità, gli interessi professionali, giuridici, economici e morali, individuali e collettivi di tutti i lavoratori rappresentati dalla UILPA;
- j) sostenere gli interessi, generali e particolari, dei lavoratori dipendenti dai soggetti indicati all'Art. 1 nell'ambito di politiche economiche, sociali e del lavoro;
- k) studiare i problemi economici, sociali e del lavoro del settore per la soluzione delle questioni di carattere generale aventi implicazioni per la collettività rappresentata; assicurare altresì

ogni forma di comunicazione ed informazione al suo interno ed all'esterno;

- l) realizzare iniziative tecniche, economiche, culturali, tendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla sicurezza del lavoro;
- m) promuovere e favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici, concernente l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'attività di centri studi, l'organizzazione e la partecipazione a iniziative di dibattito e approfondimento;
- n) promuovere e concorrere a realizzare, in stretto rapporto con le strutture di servizio della UIL, tutte le forme di attività e di servizi a favore dei cittadini e dei lavoratori e per la realizzazione dei loro diritti previdenziali, sociali, di consumatori, di inquilini, di tutela fiscale e quant'altro utile a migliorare la qualità di vita;
- o) favorire e promuovere iniziative di solidarietà e di cooperazione a livello internazionale, anche collaborando con altre organizzazioni, anzitutto quelle sindacali, in Italia e all'estero, nel quadro della più generale azione del sindacato italiano, europeo ed internazionale;
- p) promuovere il principio delle pari opportunità tra donne e uomini nei contesti lavorativi, nonché nella vita del sindacato, favorendo la presenza femminile e il coinvolgimento nelle attività, nelle iniziative e nei ruoli di responsabilità. Si punta, anche così, a perseguire la piena realizzazione degli obiettivi sottesi alle politiche di genere e delle pari opportunità, contrastando, anche a livello istituzionale, nella società, nel mondo del lavoro e nei sistemi di stato sociale, ogni forma di discriminazione delle donne;
- q) favorire l'unità, la coesione e l'aggregazione dei sindacati a livello nazionale, europeo e internazionale, e sviluppare la solidarietà e la cooperazione con i sindacati ed i lavoratori degli altri Paesi.

Per il perseguimento di questi scopi, la UILPA si pone fra gli interlocutori privilegiati dei soggetti istituzionali al fine di perseguire la propria azione di rappresentanza dei lavoratori dei settori organizzati dalla medesima.

La UILPA persegue questi scopi e svolge le suesposte funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, associazioni, enti o società di emanazione e/o partecipate ed esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento o disposizione.

La UILPA, per il perseguimento di questi scopi, è impegnata in un confronto costante - di analisi e definizione comune degli obiettivi e della strategia - a tutti i livelli con gli Organi, con i dirigenti, con le strutture e con gli stessi iscritti della UILPA, nonché con la UIL e le altre Organizzazioni Sindacali del settore e, in ultima analisi, con tutti i lavoratori delle Amministrazioni ed Enti indicati all'art.1 (come dettagliato nel Regolamento di Attuazione).

In questo contesto la UILPA fa propri i contenuti della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Carta Sociale Europea e della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

Art. 3 - Attività

Costituiscono oggetto proprio e specifico delle attività di UILPA, che opera con ampia autonomia politico-sindacale, organizzativa e amministrativa-finanziaria, tutte le iniziative volte all'attuazione degli scopi e al perseguimento delle finalità istituzionali, condotte all'insegna della migliore efficienza ed economicità di realizzazione.

In particolare UILPA è impegnata a:

- a) organizzare i lavoratori del settore, rafforzando e realizzando su tutto il territorio un'adeguata struttura organizzativa, e promuoverne la partecipazione mediante azioni tese ad affermare il ruolo, i diritti e gli interessi dei medesimi nel complessivo contesto politico, sociale ed economico;
- b) coordinarsi con la UIL al fine di perseguire e dirigere azioni coerenti con le impostazioni della UILPA e con gli indirizzi di politica sindacale della UIL;
- c) aderire, direttamente e per il tramite della UIL, ad organismi europei ed internazionali di rappresentanza del lavoro, nonché promuovere e realizzare azioni di interesse comune, in

collaborazione con altre Organizzazioni e Associazioni internazionali;

- d) assicurare agli iscritti l'informazione politica e sindacale, gestendola e divulgandola con qualsiasi mezzo, anche in qualità di editore;
- e) promuovere e realizzare iniziative e campagne di informazione e di comunicazione;
- f) favorire la fornitura di servizi da parte di associazioni, enti e società della UIL a favore dei cittadini, come l'assistenza e la tutela per la realizzazione dei diritti previdenziali, assistenziali e sociali, l'assistenza in materia fiscale, nonché i diritti relativi alla tutela degli inquilini, dei consumatori o quant'altro sia di interesse dei medesimi. La UILPA, infatti, considera la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori strategica al perseguimento degli obiettivi e dei suoi scopi istitutivi e pertanto complementare all'azione sindacale perseguita da ogni propria articolazione. I dirigenti, quadri, funzionari e operatori di qualsiasi struttura UILPA, mentre sono chiamati a collaborare per la distribuzione e la realizzazione dei servizi confederali, non possono promuovere od utilizzare per sé e per gli iscritti, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste nello Statuto della UIL, soggetti altri che svolgano attività in concorrenza a quelli promossi dalla UIL;
- g) promuovere, realizzare e coordinare iniziative di formazione continua e di formazione professionale;
- h) promuovere, sostenere e realizzare, direttamente o mediante partecipazione, iniziative e progetti di ricerca o attività di studio, in raccordo con il sistema della ricerca pubblica e privata, volte anche alla massima divulgazione delle inerenti informazioni e nozioni;
- i) favorire l'associazionismo, la cooperazione e la socialità tra i lavoratori del settore e fra questi e tutti i cittadini, anche promuovendo e sviluppando attività culturali e turistiche;
- j) promuovere attività di cooperazione internazionale;
- k) garantire, nel rispetto delle autonomie delle articolazioni regionali, territoriali e di settore, funzioni di coordinamento

dell'azione, secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale;

- l) organizzare i lavoratori e accompagnarli nelle lotte per la promozione e la difesa dei diritti e dei comuni interessi professionali ed economici, intervenendo attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente ed in ogni sede, ne pongano in discussione i diritti e le conquiste comuni;
- m) promuovere impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale dei lavoratori dei settori organizzati;
- n) favorire l'adesione dei lavoratori alla vita dell'Organizzazione per mezzo delle strutture e delle rappresentanze sui luoghi di lavoro e sul territorio;
- o) realizzare l'azione contrattuale e la regolamentazione di tutti gli aspetti connessi alla stipula dei contratti di lavoro;
- p) assistere i Sindacati Regionali nella formazione delle vertenze territoriali e nell'azione di diffusione della presenza della UILPA sul territorio ed in ogni contesto di lavoro ;
- q) agire, anche nel contesto della UIL, come una struttura a rete, coordinando ed intrecciando le iniziative e le azioni delle categorie, delle articolazioni confederali e dei servizi in modo coerente e organico, flessibile ed adattabile ai contesti, attraverso un processo di condivisione degli obiettivi e di comune definizione delle strategie;
- r) promuovere forme associative di seconda affiliazione con associazioni ed organizzazioni coerenti e compatibili con le finalità della UILPA che operino per la difesa dei lavoratori e che accettino i principi del presente Statuto;
- s) promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione per l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei cittadini, nonché realizzare attività di studio, ricerca ed elaborazioni su tematiche di interesse sociale e sindacale;
- t) promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti;

- u) far crescere la partecipazione dei lavoratori, anche attivando circoli culturali, convocando assemblee e conferenze, promuovendo attività e servizi, attività di formazione, iniziative per l'impiego del tempo libero, promuovendo l'associazionismo e la cooperazione, ivi compresa quella indirizzata allo sviluppo della solidarietà internazionale;
- v) approfondire ed elaborare analisi specifiche sulla condizione delle donne e dare maggiore incisività al ruolo dei "Coordinamenti per le pari opportunità-politiche di genere", realizzando ad ogni livello un sistematico raccordo politico tra il coordinamento e la struttura territoriale di categoria e confederale;
- w) favorire azioni comuni tra la propria organizzazione e le omologhe organizzazioni appartenenti alla CGIL e alla CISL, considerando l'unità e la democrazia sindacale sia come valori che come obiettivi strategici e fondamentali per la realizzazione di una efficace azione sindacale;
- x) promuovere e realizzare azioni e/o negoziazioni di interesse comune, in collaborazione con le organizzazioni sindacali internazionali ed europee cui la UILPA aderisce.

L'elenco di azioni sopra riportato è a titolo esemplificativo e non esaustivo, ripromettendosi la UILPA di mettere in atto qualsiasi iniziativa e attività sia nell'interesse degli iscritti che dei lavoratori del settore.

La UILPA, peraltro, esercita ogni altra attività o compito che derivi da leggi, regolamenti, contratti di lavoro, accordi sindacali, nonché da disposizioni delle competenti istituzioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

La UILPA può, inoltre, svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali così come fissati dal presente Statuto, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici dei soci, associati o partecipanti e, nei casi previsti dalla legge, di terzi. Qualsiasi attività svolta dalla UILPA non si considera commerciale ed usufruisce delle agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla legge; a tal fine, la UILPA si conforma alle seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

- b) obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) obbligo di redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario.

La UILPA, nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati nel precedente articolo 2, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili in conformità al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche.

Titolo II

Il rapporto associativo

Art. 4 - Iscrizione

Possono iscriversi alla UILPA le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dai soggetti indicati all'art. 1 che ne condividano gli scopi e che, nelle modalità stabilite dal Regolamento di Attuazione, abbiano:

- a) sottoscritto delega di iscrizione per la riscossione, da parte del datore di lavoro, della quota di iscrizione al Sindacato e siano in regola con la contribuzione;
- b) versato direttamente la quota di iscrizione al Sindacato.

La segreteria territoriale della UILPA, che gestisce queste procedure, decide sull'iscrizione. In caso di contestazioni decide inappellabilmente la segreteria nazionale UILPA.

Art. 5 - Seconda affiliazione

L'iscrizione alla UILPA può altresì avvenire, nel rispetto dello Statuto della UIL, in forma collettiva mediante appositi accordi di seconda affiliazione da stipularsi tra la UILPA ed altre associazioni che ne condividano gli scopi e che mantengono, comunque, una specifica autonomia organizzativa.

Art. 6 - Diritti e doveri

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote di iscrizione concorrono alla definizione della politica della UILPA e, nelle modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione, hanno diritto a:

- a) partecipare al dibattito e all'elaborazione della linea politico-sindacale della UILPA e manifestare liberamente e con tutti i mezzi democratici il proprio pensiero;

- b) partecipare ai Congressi della UILPA, anche in qualità di delegati dei Congressi di livello inferiore della Struttura organizzativa;
- c) partecipare all'elettorato attivo e passivo relativamente alla costituzione degli Organi della UILPA a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- d) essere designati a rappresentare la UILPA presso soggetti terzi;
- e) ricevere le notizie che riguardino l'attività della UILPA;
- f) ricevere la Tessera UIL e ad usufruire dei servizi e dei vantaggi connessi all'iscrizione.

Tutti gli iscritti hanno il dovere di:

- a) versare regolarmente le quote di iscrizione nella misura fissata dal Consiglio Nazionale anche in ragione di specificità;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi della UILPA;
- c) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi;
- d) non promuovere e/o partecipare ad altre organizzazioni e/o soggetti di carattere sindacale non promossi dalla UIL e a questa contrapposti.

Gli iscritti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla UILPA previa apposita comunicazione e, comunque, per mezzo di revoca della delega in atto, secondo le vigenti norme della convenzione in atto con l'Ente o Amministrazione datore di lavoro.

Coloro che si associano in forma collettiva mediante gli accordi di seconda affiliazione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto possono esercitare i diritti di partecipazione e usufruire dei servizi e devono osservare i doveri, secondo le modalità stabilite negli accordi stessi.

PARTE SECONDA

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Titolo I

L'articolazione della Struttura organizzativa e il livello nazionale

Art. 7 - Articolazione della Struttura organizzativa

La Struttura organizzativa della UILPA si articola ai seguenti livelli:

- nazionale
- regionale
- territoriale
- di base nei luoghi di lavoro

Organizzativamente, inoltre, la UILPA si avvale di specifiche articolazioni:

- I. Sindacati di Settore
- II. Coordinamenti di Amministrazione o di Ente
- III. Strutture operative o dipartimenti del livello nazionale

Art. 8 - Organi Nazionali

Gli Organi del livello nazionale sono:

- a) il Congresso Nazionale
- b) il Consiglio Nazionale
- c) l'Esecutivo Nazionale

- d) la Segreteria Nazionale
- e) il Tesoriere Nazionale
- f) il Collegio dei Revisori Nazionale
- g) il Collegio dei Probiviri Nazionale.

Art. 9 - Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è composto dalle delegate e dai delegati eletti dai Congressi Territoriali e, per la parte di competenza, dal congresso del Coordinamento del Ministero degli Affari Esteri e dai delegati dei Settori Nazionali secondo le modalità fissate nel regolamento elettorale approvato dal Consiglio Nazionale della UILPA.

Il Congresso definisce gli indirizzi politico-sindacali di carattere generale della UILPA. Fanno parte di diritto del Congresso, con funzione consultiva, ove non siano stati delegati, i componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori Nazionale e del Collegio dei Probiviri Nazionale.

Il Congresso ha i seguenti compiti:

- a) esaminare la relazione presentata dalla segreteria sull'attività svolta dall'ultimo congresso;
- b) deliberare sull'indirizzo politico, sindacale, organizzativo e finanziario;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori Nazionale e del Collegio dei Probiviri Nazionale;
- d) eleggere i delegati della UILPA per il Congresso Nazionale della UIL;
- e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto.

Il Congresso è convocato dal Consiglio Nazionale in occasione della convocazione ordinaria e/o straordinaria del Congresso Nazionale della UIL. Il Congresso è, altresì, convocato ogni volta che sia richiesto dai due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale o da almeno un terzo degli iscritti.

Art. 10 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è formato da un numero di componenti non superiore a 189, eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti della UILPA.

Fanno parte del Consiglio Nazionale, con diritto di voto, i Coordinatori di Amministrazione o Ente, nonché una rappresentanza dei Sindacati Nazionali di Settore e del Coordinamento per le pari opportunità e politiche di genere. Le modalità di elezione e sostituzione saranno definite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Ai lavori del Consiglio Nazionale partecipano, ma senza diritto di voto e con funzioni consultive, i componenti del Collegio dei Revisori Nazionale ed i Componenti del Collegio dei Probiviri Nazionale.

Nel caso in cui i componenti del Consiglio vengano per qualsiasi motivo a mancare gli altri rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione, scegliendo tra gli iscritti alla UILPA, secondo le indicazioni del Regolamento di Attuazione. Il Consiglio Nazionale può cooptare al proprio interno - senza che venga superato il numero massimo di componenti di cui al primo comma del presente articolo - con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi - altri iscritti, scelti tra personalità prestigiose e particolarmente rappresentative, cui è conferito diritto di voto.

Il Consiglio Nazionale individua le linee strategiche politico-sindacali della UILPA, nell'ambito degli indirizzi già definiti dal Congresso Nazionale, stabilendo gli opportuni orientamenti e delineando gli impegni specifici propri, degli Organi degli altri livelli e delle articolazioni della Struttura organizzativa.

Il Consiglio Nazionale cura l'esecuzione delle delibere del Congresso Nazionale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) convocare il Congresso Nazionale, fissandone la data, il luogo, l'ordine del giorno e le modalità di partecipazione e di svolgimento, e provvedendo altresì all'adozione del Regolamento Congressuale che deve stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento, i *quorum* e le maggioranze da raggiungersi nelle votazioni del Congresso Nazionale, e fornire indicazioni per la celebrazione dei Congressi Regionali, Territoriali e di base nonché dei Sindacati di Settore;

- b) vigilare sull'attività degli Organi a tutti i livelli della Struttura organizzativa;
- c) eleggere al proprio interno, con votazioni distinte e successive, il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale, il Tesoriere, l'Esecutivo Nazionale;
- d) deliberare la misura annua delle quote di iscrizione di competenza del livello nazionale e degli altri livelli della Struttura organizzativa nonché di competenza confederale, tenendo conto, per quest'ultimo aspetto, delle indicazioni degli Organi nazionali della UIL; deliberare inoltre la ripartizione delle risorse tra le strutture della UILPA;
- e) deliberare sugli accordi di seconda affiliazione di cui all'art 5 del presente Statuto;
- f) deliberare, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, l'adozione o le modifiche del Regolamento di Attuazione del presente Statuto;
- g) convocare nel quadro dell'analoga stagione della UIL, la Conferenza di Organizzazione che avrà lo scopo di verificare lo stato della UILPA, gli indirizzi politico-organizzativi e lo sviluppo della presenza fra i lavoratori e sul territorio.

Il Consiglio ha facoltà di delegare all'Esecutivo Nazionale, per casi particolari, proprie attribuzioni riservandosi la ratifica delle decisioni da questo assunte.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, o quando la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario, o, ancora, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio restano in carica, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di Attuazione, sino alla celebrazione del successivo Congresso Nazionale, che procederà all'elezione dei nuovi componenti.

Art. 11 - Esecutivo Nazionale

L'Esecutivo Nazionale è formato da un numero di componenti non superiore a 71, eletti dal Consiglio Nazionale al proprio interno.

Dell'Esecutivo Nazionale fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Nazionale, il Tesoriere, i Coordinatori di Ente o Amministrazione, i responsabili dei Settori Nazionali UILPA.

Ai lavori dell'Esecutivo Nazionale partecipano, ma senza diritto di voto e con funzioni consultive, il Presidente del Collegio dei Revisori Nazionale ed il Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'Esecutivo Nazionale attua le linee strategiche politico-sindacali individuate dal Consiglio Nazionale, nell'ambito degli indirizzi delineati dal Congresso Nazionale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale, risponde ad esso della sua attività e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) promuovere lo sviluppo della UILPA;
- b) trattare le questioni ad esso delegate dal Consiglio Nazionale ed adottare provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
- c) amministrare il patrimonio sociale ed approvare i rendiconti consuntivi e i preventivi di spesa, entro il primo quadrimestre di ogni anno;
- d) discutere e definire le linee operative di politica sindacale e organizzativa;
- e) deliberare sulla istituzione e scioglimento dei Sindacati di Settore;
- f) deliberare sulla istituzione dei Coordinamenti di Amministrazione o Ente;
- g) decidere l'azione disciplinare ai sensi dell'art. 44, fatta salva la competenza della Segreteria Nazionale nei casi d'urgenza, anche a fronte di specifiche segnalazioni da parte degli Organi di altri livelli della Struttura organizzativa;
- h) adottare i provvedimenti di gestione straordinaria ai sensi degli artt. 40 e 42 del presente Statuto.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno, o quando la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei propri componenti.

Art. 12 - Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale, eletta dal Consiglio Nazionale, è formata dal Segretario Generale e da non più di 5 componenti.

La Segreteria Nazionale opera nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale, cura l'attuazione delle delibere dell'Esecutivo Nazionale e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- a) assicurare la guida delle attività della categoria attraverso la gestione e la più idonea allocazione delle risorse umane e finanziarie assegnate;
- b) assicurare la direzione quotidiana delle attività e realizzare un rapporto sistematico con i livelli regionali, territoriali, di base nonché con le altre articolazioni della UILPA stessa, ed ancora con tutti gli altri soggetti di emanazione della UILPA;
- c) provvedere alla organizzazione e al funzionamento delle strutture operative e dei dipartimenti del livello nazionale coordinandone l'attività nei vari campi e nominandone i responsabili;
- d) provvedere alla designazione e all'accreditamento dei rappresentanti della UILPA presso altri enti o istanze rappresentative ove ne è prevista la presenza;
- e) intervenire, nei casi di conflitto di attribuzioni e di competenze tra gli organi delle diverse strutture e articolazioni della UILPA, per la definizione della linea politico-sindacale e per la soluzione dei problemi gestionali;
- f) curare le pubblicazioni e gli strumenti di comunicazione della UILPA;
- g) deliberare su tutte le questioni che hanno carattere d'urgenza, compresi i provvedimenti disciplinari in deroga all'art. 44, le gestioni straordinarie in deroga agli artt. 40 e 42 del presente Statuto, e provvedere alla nomina del reggente nei casi previsti dall'art. 41 del presente Statuto.

La Segreteria Nazionale, che opera in modo collegiale pur con le diverse competenze dei suoi componenti, provvede alla ripartizione ed attribuzione al proprio interno degli incarichi operativi e all'affidamento degli ambiti tematici e di impegno.

Art. 13 - Segretario Generale

Il Segretario Generale rappresenta la UILPA di fronte a terzi e in giudizio. Egli ha facoltà di delegare proprie specifiche funzioni ad altro componente della Segreteria Nazionale, anche per ovviare a impedimenti o assenze.

Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria Nazionale e convoca, su mandato di questa, il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo Nazionale. Al Segretario Generale competono i rapporti con la UIL, con le altre Organizzazioni Sindacali, nazionali, europee ed internazionali, con gli interlocutori istituzionali e, più in generale, la direzione delle politiche rivendicative e delle strategie politico-sindacali della UILPA.

Art. 14 - Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere, che partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale, è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi. In particolare, assicura la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi.

Art. 15 - Collegio dei Revisori Nazionale

Il Collegio dei Revisori Nazionale è formato da cinque componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra soggetti che non ricoprano cariche negli Organi Nazionali di categoria.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

I componenti effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Collegio controlla e verifica la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi, a tal fine riunendosi almeno ogni tre mesi, ovvero ogni volta lo ritenga necessario. Esso propone al Tesoriere Nazionale, alla

Segreteria Nazionale o all'Esecutivo Nazionale i miglioramenti che ritiene opportuni, segnalando le eventuali carenze o disfunzioni.

Il Collegio redige annualmente e presenta all'Esecutivo Nazionale la relazione sul proprio operato, a completamento della relazione finanziaria.

Il Collegio presenta al Congresso Nazionale una relazione sulla propria attività nel periodo compreso fra un Congresso e l'altro.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa le modalità di convocazione, di espressione del voto, di assunzione delle decisioni, di sostituzione di un componente venuto meno e quant'altro utile alla piena funzionalità dell'Organo.

Art. 16 - Collegio dei Probiviri Nazionale

Il Collegio dei Probiviri è formato da nove componenti effettivi e da due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra soggetti che non ricoprono cariche negli Organi Nazionali di categoria.

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.

I componenti effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare i ricorsi presentati avverso provvedimenti disciplinari assunti dall'Esecutivo Nazionale, dalla Segreteria Nazionale, nonché dai competenti Organi dei Sindacati di Settore.

La decisione del Collegio dei Probiviri deve avvenire, pena la decadenza del provvedimento impugnato, nel termine perentorio di 60 (*sessanta*) giorni dalla ricezione del ricorso.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto fissa le modalità di convocazione, di espressione del voto, di assunzione delle decisioni, di sostituzione di un componente venuto meno e quant'altro utile alla piena funzionalità dell'Organo.

Titolo II

Il livello regionale

Art. 17 - Il Sindacato Regionale

Il Sindacato Regionale è il livello regionale della Struttura organizzativa della UILPA.

Questo, nel quadro degli orientamenti politico-sindacali definiti dal Congresso Nazionale e delle linee strategiche decise dal Consiglio Nazionale e rese operative dall'Esecutivo Nazionale, nell'ambito del territorio regionale collabora con i Sindacati Territoriali della UILPA presenti nella Regione e promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi della UILPA per la politica del territorio di ambito regionale.

Il Sindacato Regionale, in particolare, è il livello della Struttura organizzativa che:

- a) mantiene i rapporti con l'articolazione regionale della UIL e con le altre Organizzazioni Sindacali che operano a livello regionale;
- b) concorre, nel contesto e nell'indirizzo confederale, alla promozione, allo sviluppo della presenza e del pieno utilizzo dei servizi da parte dei lavoratori (patronato di assistenza, assistenza fiscale, formazione professionale, organizzazione del tempo libero, tutela dei consumatori e degli inquilini, ...);
- c) ove necessario supporta l'azione per la conduzione delle trattative e delle relazioni sindacali nelle singole amministrazioni o enti, di livello ultra provinciale o regionale. Per tali attività è competente il Coordinatore Regionale di Amministrazione o Ente, laddove presente, o il Coordinatore Provinciale di Amministrazione/Ente più rappresentativo nell'ambito del territorio regionale, che agisce in raccordo con la Segreteria Regionale UILPA, sulla base delle previsioni dell'art. 28 del presente Statuto;

- d) supporta le strutture UILPA operanti nella Regione per la elaborazione delle politiche e delle rivendicazioni ai vari livelli;
- e) designa, d'intesa con la Segreteria Nazionale della UILPA i rappresentanti regionali nelle commissioni o istanze di rappresentanza in cui sia richiesta la presenza della categoria UILPA.

Il Regolamento di attuazione dello statuto elenca i Sindacati Regionali della UILPA, ne stabilisce l'estensione territoriale e le modalità di elezione.

La sede del sindacato regionale coincide con quella dell'Unione Regionale UIL.

Art. 18 - Organi del Sindacato Regionale

Gli Organi del Sindacato Regionale UILPA sono:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) la Segreteria Regionale;
- d) il Tesoriere Regionale;
- e) il Collegio dei Revisori Regionale.

Il Congresso è composto dai delegati provenienti dai Congressi Territoriali UILPA effettuati in ambito regionale, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.

Il Congresso Regionale delibera l'adozione dello Statuto Regionale, cui è demandata, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione, la disciplina della composizione e del funzionamento degli Organi del Sindacato Regionale e di quant'altro utile per l'operatività della UILPA nell'ambito della regione.

Il Congresso elegge i delegati al congresso regionale della UIL.

Il Consiglio Regionale elegge il Segretario Generale Regionale, la Segreteria Regionale e il Tesoriere Regionale.

Il Consiglio Regionale approva, entro il primo quadrimestre di ogni anno, i rendiconti annuali consuntivi e i preventivi di spesa del livello regionale.

La Segreteria Regionale, il Segretario Generale Regionale, il Tesoriere Regionale e il Collegio dei Revisori Regionale, nel proprio ambito di competenza, hanno caratteristiche, funzioni e compiti simili a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 del presente Statuto.

Titolo III

Il livello territoriale e di base

Art. 19 - Il Sindacato Territoriale

Il Sindacato Territoriale è il livello territoriale della Struttura organizzativa della UILPA in cui, nel quadro delle determinazioni politico-sindacali e delle strategie complessive della UILPA:

- a) si promuovono le esigenze generali degli iscritti;
- b) si realizza la politica sindacale, la propaganda ed il proselitismo nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- c) si svolgono tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali così come fissati dallo Statuto della UILPA;
- d) si formulano e gestiscono le piattaforme negoziali e sindacali nei confronti delle articolazioni periferiche delle Amministrazioni e degli Enti nel territorio di competenza, con il coinvolgimento delle strutture di base della UILPA;
- e) si mantengono i rapporti con la UIL Territoriale, collaborando nell'azione dei Servizi confederali, e con le altre Organizzazioni Sindacali che operano nell'ambito territoriale.

La Segreteria Nazionale, sentiti i Sindacati Regionali e con il coinvolgimento dei soggetti interessati, decide la definizione più opportuna dell'articolazione dei Sindacati Territoriali.

Questa organizzazione del territorio avviene senza alcun vincolo di coincidenza con le strutture amministrative dello Stato né con le articolazioni confederali della UIL (solo ai fini congressuali della UIL le strutture territoriali della UILPA sono organizzate con le medesime articolazioni organizzative della Confederazione).

Il Regolamento di Attuazione elenca i Sindacati Territoriali e ne evidenzia l'estensione.

Art. 20 - Organi del Sindacato Territoriale

Gli Organi del Sindacato Territoriale sono:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Territoriale;
- c) la Segreteria Territoriale;
- d) il Tesoriere Territoriale;
- e) il Collegio dei Revisori Territoriale.

Il Congresso Territoriale è formato dai delegati eletti dai Congressi delle strutture di base presenti nell'ambito del territorio di competenza oppure, in caso di mancata costituzione e operatività delle strutture di base, dagli iscritti, sulla base delle norme contenute nei regolamenti congressuali.

Il Congresso Territoriale elegge al proprio interno il Consiglio Territoriale e il Collegio dei Revisori Territoriale. Il Congresso Territoriale delibera l'adozione dello Statuto Territoriale, cui è demandata, nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione, la disciplina della composizione e del funzionamento degli Organi del Sindacato Territoriale e di quant'altro utile per l'operatività della UILPA nell'ambito di competenza.

Il Congresso Territoriale elegge i delegati al Congresso della UIL territoriale, al Congresso Regionale della UILPA, al Congresso Nazionale della UILPA, secondo le norme dei Regolamenti congressuali.

Il Consiglio Territoriale elegge al proprio interno il Segretario Generale Territoriale, la Segreteria Territoriale, il Tesoriere Territoriale.

I rappresentanti degli organismi di base (GAU - Assemblee di base) di ciascuna amministrazione o ente presenti nel Consiglio Territoriale eleggono il proprio Coordinatore Provinciale di Amministrazione/Ente, sulla base di quanto previsto nell'art. 28 del presente statuto, che affiancherà la Segreteria Territoriale nelle attività negoziali e di proselitismo negli ambiti di competenza.

Il Consiglio Territoriale approva, entro il primo quadrimestre di ogni anno, i rendiconti annuali consuntivi e i preventivi di spesa del livello territoriale.

Il Segretario Generale, la Segreteria, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori Territoriali hanno caratteristiche, funzioni e compiti simili a quelli degli omologhi Organi e cariche di cui agli artt. 12, 13, 14 e 15 del presente Statuto.

Il Regolamento di Attuazione stabilisce i casi in cui, a motivo dell'accentramento della gestione delle risorse economiche in taluni ambiti territoriali confederali, non si procede all'elezione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori Territoriali e alla gestione diretta delle politiche economico-finanziarie.

Art. 21 - Strutture di base

L'Assemblea degli iscritti del luogo di lavoro è la forma primaria di espressione democratica tramite la quale i lavoratori partecipano all'attività sindacale della UILPA. L'Assemblea degli iscritti è anche il primo livello congressuale.

Gli organismi di base tramite i quali si esprime la presenza organizzata della UILPA sui luoghi di lavoro sono i Gruppi Aziendali UIL (GAU).

Attraverso i GAU il lavoratore, di ogni qualifica, livello o grado, si iscrive alla UIL, svolge la propria attività sindacale ed elegge, attraverso l'Assemblea degli iscritti, i propri delegati al Congresso del Sindacato Territoriale, sulla base delle norme contenute nei regolamenti congressuali.

L'organo direttivo del GAU viene eletto dall'Assemblea degli iscritti; di esso fanno parte di diritto i rappresentanti iscritti alla UIL, eletti nelle RSU e nelle RLS.

L'organo direttivo del GAU svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge al proprio interno il segretario e l'eventuale segreteria, secondo i criteri fissati nel Regolamento di attuazione dello Statuto;
- b) garantisce il rapporto costante degli iscritti, delle lavoratrici e dei lavoratori con le strutture della UILPA;
- c) assicura agli iscritti ogni informazione sulla vita e le scelte della UILPA ed ogni forma di assistenza e di servizio, anche attraverso l'attività dei delegati UILPA;

- d) cura l'azione di proselitismo in stretto raccordo con le strutture dell'Organizzazione;
- e) predispone, d'intesa con il Coordinatore Provinciale di amministrazione o ente e con la struttura territoriale della UILPA, le liste dei candidati UIL per l'elezione e la nomina dei delegati delle RSU e delle RLS nel posto di lavoro.

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate l'organismo di base è dotato delle agibilità sindacali ed è titolare delle prerogative fissate negli accordi e nelle leggi che regolano la materia nei settori di riferimento.

Art. 22 - Presenza nelle strutture sindacali di base

La UILPA promuove e riconosce per l'attività sindacale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Titolo IV

Altre istanze

Art. 23 - Presidente

I Congressi nazionale, regionali, territoriali o dei Sindacati di Settore hanno facoltà di eleggere il Presidente dei rispettivi organi di voto, al fine di onorare l'esperienza e il prestigio e di continuare ad avvalersi della collaborazione di uno storico dirigente della Categoria.

Si applicano le disposizioni del Regolamento di attuazione dello Statuto della UIL.

Art. 24 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è lo strumento consultivo tramite il quale la UILPA esprime la sua capacità di coinvolgimento e di partecipazione di tutte le articolazioni dell'Organizzazione alla promozione della linea politica della UILPA nell'ambito degli indirizzi congressuali.

La composizione e le norme di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea Nazionale sono contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Art. 25 - Conferenza di Organizzazione

La Conferenza di Organizzazione è un appuntamento consultivo, di indirizzo, verifica ed orientamento nel periodo che intercorre tra un Congresso Nazionale e l'altro.

Essa è composta da tutti i componenti del Consiglio Nazionale, dai Segretari responsabili dei Sindacati regionali e territoriali UILPA, dai Coordinatori nazionali di Amministrazione o Ente, qualora non facciano parte del Consiglio Nazionale stesso. Fanno altresì parte della Conferenza delegati eletti dai livelli territoriali nel numero ad essi attribuito in sede di convocazione della Conferenza.

La Conferenza viene convocata dal Consiglio Nazionale della UILPA nell'ambito dell'analogia iniziativa della UIL, ovvero ogni qualvolta il Consiglio Nazionale stesso lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza degli iscritti alla Unione.

Art. 26 - Organo ufficiale di stampa

La Unione Nazionale può dar vita ad un organo ufficiale di stampa della Categoria, anche di natura telematica.

Il Direttore politico è il Segretario Generale pro-tempore. Il Direttore responsabile è nominato dalla Segreteria Nazionale.

Titolo V

Le articolazioni strutturali, organizzative e operative

Art. 27 - Sindacati di Settore

I Sindacati di Settore sono articolazioni strutturali della UILPA, organizzate a livello nazionale, regionale, territoriale e di base, mediante i quali la UILPA organizza propri iscritti con caratteristiche lavorative e di ambito produttivo specifiche. Essi sono dotati di autonomia politica -nel loro ambito specifico di azione-, organizzativa ed economico-finanziaria con caratteristiche e conferimento di poteri che vengono fissati dall'Esecutivo Nazionale della UILPA nel momento stesso che ne delibera la costituzione.

I Sindacati di settore sono elencati nel regolamento di attuazione.

La UILPA, ai sensi dello Statuto della UIL, è direttamente titolare del rapporto associativo e della corrispondente quota di iscrizione di ogni singolo lavoratore che alla UILPA si associ tramite il rispettivo Sindacato di Settore.

Le assemblee congressuali di base ed i Congressi Territoriali, Regionali e Nazionali dei Sindacati di Settore della UILPA si svolgeranno nell'ambito del percorso congressuale della UILPA, nei modi previsti dai rispettivi Statuti, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della UILPA ed in applicazione del regolamento congressuale approvato dal Consiglio Nazionale della UILPA.

I Segretari Generali dei Sindacati di Settore, ai diversi livelli della Struttura organizzativa, hanno titolo alla presenza negli Organi di direzione politica della UILPA.

Queste articolazioni operative sono seguite, per il necessario coordinamento con le politiche della categoria, da un componente della Segreteria del corrispondente livello della struttura organizzativa.

I Sindacati di Settore, in applicazione dei rispettivi Statuti nell'ambito e nel rispetto dello Statuto della UILPA, formano i propri Organi direttivi ed esecutivi, attraverso i quali svolgono le attività di loro specifica competenza ed assolvono, in particolare, ai seguenti compiti:

- a) elaborare, d'accordo con la Segreteria Nazionale della UILPA, l'attività sindacale per il settore di riferimento;
- a) coordinare l'azione sindacale nel settore, d'intesa con la Segreteria Nazionale della UILPA, a sostegno delle rivendicazioni avanzate;
- a) partecipare negli appositi organismi alla elaborazione della politica sindacale della Unione Nazionale.

L'Esecutivo Nazionale della UILPA ha facoltà di affidare ai Sindacati di Settore altri compiti e riconoscere loro particolari autonomie gestionali, così come ha facoltà di variare l'articolazione dei Sindacati di Settore strutturandone di nuovi, modificare l'ambito di azione di quelli esistenti, qui codificati, sciogliere quelli che non dovessero più essere strategici o funzionali all'azione di rappresentanza del mondo del lavoro.

Il Regolamento di Attuazione, all'intervenire di eventuali modifiche, elenca i Sindacati di Settore costituiti, strutturati e resi operativi a livello nazionale e, orientativamente, agli altri livelli della Struttura organizzativa e ne fissa le funzioni attribuite, le autonomie previste, le caratteristiche operative per ognuno di essi.

Art. 28 - Coordinamenti di Amministrazione o di Ente

Possono essere costituiti, su delibera dell'Esecutivo Nazionale, ai diversi livelli della struttura organizzativa, Coordinamenti di Amministrazione o Ente, cui sono affidate specifiche attribuzioni e destinate apposite strumentazioni, anche economico-finanziarie, che ne favoriscano l'operatività. L'albo dei Coordinamenti è allegato al Regolamento di attuazione dello Statuto.

A livello provinciale, in occasione dei congressi territoriali UILPA i rappresentanti degli organismi di base (GAU - Assemblee di base) di ciascuna amministrazione o ente presenti nel Consiglio territoriale eleggono, sulla base della consistenza associativa, il proprio Coordinatore Provinciale di Amministrazione/Ente.

A livello regionale i Coordinatori Provinciali di ciascuna Amministrazione o Ente presenti nel territorio regionale **possono** individuare il Coordinatore Regionale di Amministrazione/Ente, sulla

base della consistenza associativa e della struttura della contrattazione.

A livello nazionale sono costituiti i Coordinamenti di Ente o Amministrazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione, tenendo conto della diffusione sul territorio e dei dati associativi risultanti alla data dei congressi.

Il Coordinamento di Amministrazione o Ente elegge il Coordinatore e, sulla base della consistenza associativa, fino ad un massimo di tre vice coordinatori, di cui uno con funzioni amministrative.

I Coordinamenti di amministrazione o ente, negli ambiti in cui sono costituiti, svolgono i seguenti compiti:

- a) l'approfondimento e lo studio dei problemi di carattere specifico, tematico, organizzativo e sindacale relativi all'ambito di competenza affidato al Coordinamento;
- b) la predisposizione di documenti, elaborazioni, strategie da sottoporre, per le conseguenti decisioni, alle strutture competenti;
- c) la conduzione, su delega della Segreteria del corrispondente livello, della contrattazione specifica di Amministrazione/Ente;
- d) la realizzazione di iniziative per il proselitismo, per la distribuzione fra i lavoratori dei servizi ad essi dedicati, per il rafforzamento organizzativo della UILPA nello specifico settore di interesse affidato al singolo Coordinamento;
- e) la tenuta dei rapporti con i soggetti datori di lavoro, previo accreditamento da parte della Segreteria del corrispondente livello della struttura organizzativa.

La Segreteria Nazionale è impegnata a verificare la più opportuna articolazione dei Coordinamenti di cui al presente articolo anche al fine di una loro modulazione che tenga conto dei processi, in atto o in prospettiva, di riorganizzazione territoriale delle Amministrazioni centrali dello Stato, degli accorpamenti, creazione o soppressione di Enti, e comunque delle modifiche degli assetti del settore in cui opera la UILPA organizzandovi i lavoratori.

Per le specificità organizzative e funzionali, nonché per rispondere all'esigenza di garantire ai lavoratori iscritti alla UILPA del Ministero degli Affari Esteri una rappresentanza al livello nazionale della UILPA, è

costituito in deroga il Coordinamento del Ministero degli Affari Esteri (UILPA MAE) che viene strutturato su due livelli congressuali, articolati secondo le disposizioni contenute nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto. Sulla base delle disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale UILPA nel regolamento elettorale, le Assemblee Congressuali eleggono delegati al congresso nazionale della UILPA MAE; il Congresso Nazionale della UILPA MAE elegge delegati al Congresso Nazionale della UILPA. Le modalità di costituzione degli organismi direttivi ed esecutivi nonché di contribuzione e di amministrazione sono definite nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 29 - Articolazioni operative del livello nazionale: uffici e dipartimenti

A livello nazionale possono essere costituite e strutturate, su delibera della Segreteria Nazionale, specifiche articolazioni operative, denominate dipartimenti o uffici, come strumenti per perseguire scopi, svolgere determinate azioni, seguire problematiche particolari, supportare l'azione e l'attività degli organi statutari.

Queste articolazioni, funzionali all'azione complessiva della UILPA e per il perseguimento della sua strategia politico-sindacale ed organizzativa, sono affidate a soggetti con specifiche competenze e dotate delle opportune autonomie e strumentazioni, anche economico-finanziarie.

Art. 30 - Coordinamento per le Pari Opportunità - Politiche di Genere

Il Coordinamento per le Pari Opportunità - Politiche di Genere è uno strumento di partecipazione organizzato dalle donne iscritte alla UILPA e da tutti coloro che fanno di questa tematica materia centrale del proprio impegno civile e sindacale, costituito a tutti i livelli della Struttura organizzativa.

Con questo Coordinamento, la UILPA si prefigge di concorrere, per la specifica realtà della presenza femminile fra i lavoratori dei settori organizzati, alla realizzazione delle proprie finalità attraverso elaborazioni, proposte e formazione permanente, nonché presenziare nelle istituzioni della parità e negli organismi per le politiche femminili.

Tempi e modalità di attuazione del presente articolo sono demandati al Regolamento di Attuazione dello Statuto UILPA.

Titolo VI

La composizione e le caratteristiche degli Organi

Art. 31 - Rappresentatività, sostituzione

Gli incarichi negli Organi ad ogni livello della Struttura organizzativa sono elettivi, salvo i casi di partecipazione di diritto previsti dal presente Statuto, e possono essere ricoperti dagli iscritti alla UILPA.

Nella composizione degli Organi si deve puntare a realizzare un'equilibrata presenza di rappresentanti dei diversi territori e dei diversi contesti lavorativi; inoltre, si deve tendere a realizzare un ragionevole equilibrio nella rappresentanza di genere.

In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma precedente il Consiglio Nazionale ha potere di intervento per ristabilire la corretta composizione degli Organi

Il Regolamento di Attuazione nonché gli Statuti dei Sindacati Regionali e Territoriali devono prevedere norme di decadenza dagli incarichi negli Organi a seguito di assenze non giustificate alle riunioni.

Nel caso in cui alcuno dei componenti degli Organi dei Sindacati Regionali o Territoriali nonché dei Sindacati di Settore venga per qualsiasi motivo a mancare, i rispettivi Consigli provvedono alla sostituzione, che dovrà essere tempestivamente portata a conoscenza degli Organi dei superiori livelli della Struttura organizzativa.

Il Regolamento di Attuazione dettaglia procedure, caratteristiche, modalità applicative dei contenuti del presente articolo.

Art. 32 - Decadenza dagli incarichi

Decadono dagli incarichi ricoperti e da componenti degli Organi i dirigenti di ogni livello dell'Unione di Categoria per i quali siano stati assunti provvedimenti disciplinari che implicino la decadenza, coloro per i quali si ravvisino, a giudizio dell'Esecutivo Nazionale, incompatibilità funzionali o le incompatibilità previste all'Art. 34 del presente Statuto e dallo Statuto UIL, coloro che non partecipino assiduamente alle riunioni degli organi di cui fanno parte.

Il Regolamento di Attuazione del presente Statuto definisce i termini di quest'ultima fattispecie di causa che determina la decadenza.

Art. 33 - Limiti di mandato e di età

La carica di Segretario Generale, nelle strutture UILPA di qualsiasi livello, non può essere ricoperta per un periodo complessivamente superiore ai tre mandati congressuali.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma sul limite dei tre mandati, non possono essere eletti alla carica di Segretario Generale, di componente la Segreteria o di Tesoriere, coloro che al momento della elezione abbiano superato il limite di età anagrafica per il collocamento in pensione di vecchiaia previsto nell'ordinamento di appartenenza.

Il Regolamento di Attuazione definisce decorrenza e modalità applicative delle norme contenute nel presente articolo.

Art. 34 - Incompatibilità

Al fine di assicurare la più ampia rappresentanza degli iscritti ed una migliore funzionalità degli Organi, vengono stabiliti i casi di incompatibilità, in sintonia con lo Statuto della UIL cui si fa espresso rinvio per la definizione dei casi non contemplati nel presente articolo.

La carica di Segretario Generale e di Segretario Nazionale di categoria è incompatibile con qualsiasi altra carica esecutiva nelle strutture e articolazioni UILPA.

La carica di Segretario Territoriale e di Segretario Regionale UILPA è incompatibile con la carica di coordinatore o vice coordinatore di amministrazione o ente.

Nell'ambito della stessa regione la carica di segretario generale territoriale è compatibile con quella di segretario generale regionale.

La carica ricoperta negli Organi della UILPA è da considerarsi incompatibile con le cariche e gli incarichi di natura dirigenziale nelle organizzazioni e nei partiti politici, nonché con le cariche elettive di livello amministrativo e politico.

L'incompatibilità opera anche in presenza di incarichi conferiti in rappresentanza di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti privati che operano in ambiti e su problematiche nei confronti dei quali la UILPA esercita la sua azione rivendicativa e negoziale riguardo a questioni di rilevante interesse generale, salvo che tali incarichi siano conferiti in rappresentanza e/o su designazione della UILPA stessa o comunque del Sindacato.

Nel Regolamento di Attuazione sono dettagliate le modalità applicative del presente articolo.

Art. 35 - Autonomia politica

Per garantirne l'autonomia secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto, non è ammessa la costituzione all'interno della UILPA di correnti derivate da partiti politici o da altri organismi estranei.

Gli Organi Nazionali, dei Sindacati Regionali e Territoriali non possono avere sede presso partiti, movimenti o formazioni politiche di qualsiasi natura.

Art. 36 - Confederalità

La UILPA considera un valore la confederalità, ovverosia l'adesione dell'Unione di Categoria alla UIL.

Con la finalità di contribuire alla crescita della UIL, al presidio del territorio e di ogni contesto di lavoro, all'incremento delle attività realizzate dai Servizi confederali, gli iscritti alla UILPA, i militanti, i dirigenti ad ogni livello dell'Unione di Categoria sono impegnati a concorrere all'iniziativa sindacale ed alle politiche organizzative della UIL, assolvendo a funzioni e/o assumendo cariche negli Organi di qualsiasi livello della UIL e, previo il consenso della Segreteria Nazionale, delle altre Unioni Nazionali di Categoria.

La Segreteria Nazionale ha la facoltà di consentire a lavoratori o pensionati iscritti ad altra Unione di Categoria aderente alla UIL di ricoprire incarichi e assumere responsabilità all'interno della UILPA, qualora gli stessi possano determinare un potenziamento politico-organizzativo della Categoria.

PARTE TERZA

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, INTERVENTI SULLE STRUTTURE

Art. 37 - Patrimonio

Il patrimonio della UILPA è costituito da beni mobili ed immobili.

La UILPA trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative versate dagli iscritti;
- b) proventi dalle attività istituzionali e rendite del patrimonio;
- c) contributi, eredità, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di privati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli iscritti non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere in caso di recesso la restituzione di quanto versato.

Art. 38 - Finanziamento

Tutte le strutture ed articolazioni della UILPA traggono le risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento da specifiche attribuzioni dei proventi derivanti dal versamento delle quote associative versate dagli iscritti, secondo i criteri fissati dal Consiglio Nazionale e/o dal Regolamento di Attuazione.

Sono altresì fonti di finanziamento sottoscrizioni, di volta in volta autorizzate dal Consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali o Territoriali o ancora dai Consigli dei Sindacati di Settore, le quali devono essere indette dando tempestiva e chiara informazione ai lavoratori e ai cittadini interessati circa le modalità di raccolta, le finalità della stessa, i tempi della raccolta, nonché successiva informazione in merito

all'utilizzo delle risorse raccolte, contributi volontari dei lavoratori a sostegno all'attività sindacale. Sia nel caso di sottoscrizione che di contributo volontario, al lavoratore e al cittadino che versa dovrà essere rilasciata ricevuta.

Art. 39 - Autonomia amministrativa e responsabilità

I Sindacati Regionali, i Sindacati Territoriali, i Sindacati di Settore sono amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni in qualsiasi modo assunte.

La UILPA di fronte a terzi ed in giudizio risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale su mandato della Segreteria Nazionale, e non risponde delle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo e causa, direttamente o indirettamente, dalle strutture di base, dai Sindacati Regionali, dai Sindacati Territoriali, dai Sindacati di Settore e da qualsiasi struttura e/o entità di ogni ordine e grado ad esse afferente e/o aderente o dalle persone che agiscono in loro nome e per conto.

Gli stessi rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dal livello nazionale della UILPA a favore di strutture costituiscono attività di assistenza propria della UILPA senza assunzione di corresponsabilità.

A tutti i livelli della Struttura organizzativa:

- a) la contabilità dovrà essere tenuta in modo efficiente e secondo criteri di chiarezza e trasparenza;
- b) ogni Segreteria dovrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Organo competente, entro il primo quadrimestre di ogni anno, il rendiconto consuntivo e il preventivo di spesa.

Il Regolamento di Attuazione fissa le modalità operative per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente.

L'Esecutivo Nazionale può in qualsiasi momento disporre ispezioni per il controllo amministrativo degli Organi dei Sindacati Regionali, dei Sindacati Territoriali, dei Sindacati di Settore.

Art. 40 - Gestione straordinaria

L'Esecutivo Nazionale, in uno dei seguenti casi, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può procedere allo scioglimento degli Organi dei Sindacati Regionali, dei Sindacati Territoriali, dei Sindacati di Settore:

- a) assenza di un organo dirigente;
- b) non funzionamento degli organi dirigenti;
- c) incapacità di esprimere la Segreteria;
- d) accertate gravi irregolarità amministrative e/o nel tesseramento;
- e) esistenza di un'azione esterna contrastante con gli indirizzi approvati dagli organi statuari della UILPA o della UIL, tale da provocare disorientamento, disgregazione e/o danneggiare il prestigio e l'immagine dell'Organizzazione;
- f) convocazione del congresso senza il rispetto delle norme statutarie;
- g) mancata conformazione alle norme previste all'art.3, commi 5 e 6 del presente Statuto.

Nei casi di cui al comma che precede, con la stessa maggioranza ivi prevista, l'Esecutivo Nazionale nomina un Commissario che provvede all'ordinaria amministrazione per non più di sei mesi o, in casi eccezionali, di un anno. Entro tale periodo il Commissario provvederà a convocare il Congresso competente d'intesa con la Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale, nei casi di urgenza, ha facoltà di procedere alla Gestione straordinaria con le medesime procedure e previsioni, con ratifica dell'operato nella prima riunione successiva dell'Esecutivo Nazionale.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione.

Art. 41 - Reggenza

In via del tutto eccezionale, nei casi in cui il Segretario Generale Territoriale o Regionale UILPA, ovvero il legale rappresentante dei

Sindacati di Settore, per gravi motivi, anche di salute, fosse nell'impossibilità di svolgere il proprio ruolo, in attesa delle decisioni degli Organi deputati, la Segreteria Nazionale può nominare un Reggente che, unitamente agli altri componenti della locale Segreteria e al Consiglio, assumerà la responsabilità della struttura.

Art. 42 - Gestione amministrativa straordinaria *ad acta*

L'intervento per la gestione amministrativa straordinaria *ad acta* di una struttura, di qualsiasi livello, decisa dall'Esecutivo Nazionale della UILPA, si concretizza mediante la nomina di un Commissario straordinario per la sola gestione amministrativa della struttura.

Al Commissario *ad acta* sono attribuiti pieni poteri amministrativi e risponde del suo operato all'Organo di voto della struttura commissariata e all'istanza che lo ha nominato.

La gestione straordinaria ha una durata massima di sei mesi e, salvo casi eccezionali, è rinnovabile una sola volta.

La Segreteria Nazionale, nei casi di urgenza, ha facoltà di procedere alla Gestione amministrativa straordinaria *ad acta* con le medesime procedure e previsioni, con ratifica dell'operato nella prima riunione successiva dell'Esecutivo Nazionale.

Le procedure per l'applicazione del presente articolo sono fissate dal Regolamento di Attuazione.

PARTE QUARTA

LE NORME DISCIPLINARI

Art. 43 - Rispetto dello Statuto

Tutti gli iscritti della UILPA, e tanto più coloro che ricoprono cariche negli Organi della UILPA a qualsiasi livello della Struttura organizzativa, sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione e delle delibere adottate dagli Organi stessi.

Art. 44 - Provvedimenti disciplinari

Gli iscritti UILPA, ed in particolare coloro che ricoprono cariche negli Organi della UILPA, che non rispettino il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione e le delibere adottate dagli Organi, o che si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, incorrono, a seconda della gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione dall'iscrizione da uno a sei mesi;
- c) sospensione o destituzione dalla carica ricoperta;
- d) espulsione.

L'Organo competente a comminare i provvedimenti disciplinari è l'Esecutivo Nazionale, che interviene anche a seguito di segnalazioni da parte degli Organi di qualsiasi livello della Struttura organizzativa.

Il destinatario di qualsiasi provvedimento disciplinare ha facoltà di presentare ricorso al Collegio dei Probiviri della UILPA.

La sanzione prevista al punto d) può essere comminata esclusivamente dall'Esecutivo Confederale Nazionale, su proposta dell'Esecutivo Nazionale UILPA, con le procedure e le modalità definite nello Statuto della UIL.

Nei casi di particolare gravità e urgenza la Segreteria Nazionale UILPA può procedere all'irrogazione delle sanzioni di cui ai punti b) e c); in tal caso il provvedimento dovrà essere ratificato dall'Esecutivo Nazionale nella sua prima riunione utile.

Le modalità, i termini e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni sono dettagliate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Nel caso in cui l'associazione che abbia stipulato con la UILPA un accordo di seconda affiliazione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, o i propri aderenti, non rispettino il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione e le delibere adottate dagli Organi, o si rendano colpevoli di infrazione di natura morale o politico-sindacale, la UILPA potrà recedere dall'accordo stesso; in tal caso, tale associazione e i propri aderenti non avranno la facoltà di presentare ricorso ai sensi del quarto comma del presente articolo.

PARTE QUINTA

LE NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 - Regolamento di Attuazione

Per la concreta applicazione delle norme contenute nel presente Statuto, come da rinvii previsti negli articoli che lo compongono, e per regolamentare la vita dell'Organizzazione, la UILPA, e per essa il Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, adotta, e adegua nel tempo, il "Regolamento di Attuazione".

Art. 46 - Statuti delle altre articolazioni UILPA

I Sindacati Regionali e Territoriali nonché i Sindacati di Settore e le loro articolazioni territoriali così come individuati all'art. 27 sono dotati di propri Statuti, deliberati dai rispettivi Congressi.

Per quanto non contemplato in quei documenti, si fa esplicito riferimento al presente Statuto della UILPA ed al Regolamento di Attuazione.

Le disposizioni, degli Statuti e/o dei Regolamenti dei Sindacati Regionali o Territoriali ovvero dei Sindacati di Settore, eventualmente contrastanti con il presente Statuto o con il suo Regolamento di Attuazione sono considerate nulle ed inefficaci e sono sostituite di diritto da quelle contenute nel presente Statuto e/o nel suo Regolamento di Attuazione.

Art. 47 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia allo Statuto della UIL, i cui contenuti hanno, peraltro, prevalenza, in caso di discordanza, su quanto previsto nel presente Statuto.

Art. 48 - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto non può essere modificato che dal Congresso Nazionale della UILPA, salvo apposita delibera adottata in sede congressuale che attribuisca uno specifico mandato al Consiglio Nazionale.

Art. 49 - Scioglimento

Lo scioglimento della UILPA può essere deliberato soltanto dal Congresso Nazionale della UILPA a maggioranza dei tre quarti dei componenti e previo il consenso della UIL. Il Congresso nominerà i liquidatori e il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 50 - Norme transitorie

Entro centottanta giorni dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio Nazionale provvede a deliberare l'adozione del Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Entro il medesimo termine, l'Esecutivo Nazionale provvede ad effettuare la revisione delle situazioni e di tutti gli atti, anche di contenuto negoziale, in essere stipulati con altri soggetti (quali, ad esempio, contratti, convenzioni e accordi di seconda affiliazione, articolazione di proprie strutture), al fine di effettuare le opportune valutazioni ed eventuali adeguamenti alla luce delle modifiche statutarie.

I Sindacati Regionali e Territoriali nonché i Sindacati di Settore della UILPA che ne fossero sprovvisti, adottano il rispettivo Statuto in occasione della prossima stagione congressuale, oppure, con la medesima cadenza, adeguano i contenuti dei loro Statuti, laddove già ne fossero provvisti, uniformandoli con quelli del presente.